SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 27 giugno 1990.

Determinazione del reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1989, ai fini del reinserimento a domanda nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434;

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visti i decreti ministeriali in data 3 luglio 1989, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 14 luglio 1989, che fissano per l'anno 1989 i salari medi provinciali da valere ai sensi del citato art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei salariati fissi;

Sentite le organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale più rappresentative;

Ritenuta la necessità di determinare, ai fini delle prestazioni e dei contributi di cui all'art. 32, lettera *a)*, della legge 30 aprile 1969, n. 153, il reddito dei coloni e mezzadri in misura pari alla retribuzione media stabilita ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, per i salariati fissi dell'agricoltura;

Decreta:

Il reddito medio dei mezzadri e coloni per l'anno 1989 è parificato al salario medio relativo all'anno 1989 determinato, per la categoria dei salariati fissi, per ogni provincia, con i decreti ministeriali 3 luglio 1989 indicati nel preambolo.

Nel caso in cui in tali decreti siano previste retribuzioni medie diverse per le varie categorie dei salariati fissi, il reddito medio da considerare ai fini del presente decreto è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

90A2954

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 16 giugno 1990.

Classificazione delle case di cura private convenzionate nelle fasce funzionali A, B e C.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1983 con il quale è stato approvato lo schema tipo di convenzione tra le unità sanitarie locali e le case di cura private di cui all'art. 44, secondo comma, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto, in particolare, l'art. 2, secondo comma, del predetto schema di convenzione, il quale prevede un provvedimento di aggiornamento dei requisiti stabiliti nell'allegato 1 al decreto ministeriale 30 giugno 1975, riguardante lo schema di convenzione regioni-case di cura, a termine dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386 (allegato relativo ai criteri per l'assegnazione delle case di cura private alle fasce funzionali; ai fini della corresponsione della diaria di degenza);

Considerato che il Consiglio sanitario nazionale, nell'esprimere il proprio parere (28 luglio 1982 n. 33/82) sullo schema di convenzione di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1983, formulava una riserva circa la necessità dell'aggiornamento dei requisiti di cui si tratta ed il cui costante possesso costituisce elemento fondamentale del rapporto convenzione negli aspetti funzionali, economici e giuridici;

Considerato altresì che, allo scopo di dare adempimento a quanto sopra premesso, è stato predisposto il provvedimento di aggiornamento dei criteri per la classificazione in oggetto;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale, che ha espresso il proprio parere nella seduta del 12 aprile 1990, n. 4/90;

Decreta:

Sono approvati i criteri per la classificazione delle case di cura private convenzionate nella fasce funzionali A, B e C, ai fini della corresponsione della diaria di degenza, secondo le disposizioni contenute nell'allegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1990

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1
(Art. 2 del decreto ministeriale 22 luglio 1983)

FASCIA FUNZIONALE «C»

Requisiti igienico-edilizi e servizi:

a) uno o più edifici esclusivamente destinati all'attività sanitaria;

b) la dotazione idrica giornaliera minima di acqua potabile per posto letto non deve essere inferiore a 200 litri. Le case di cura dovranno essere dotate di una riserva idrica corrispondente almeno al 50% del fabbisogno complessivo di un giorno e realizzata mediante serbatoi nei quali sia assicurato un sufficiente ricambio giornaliero. Deroghe alla dotazione minima indicata potranno essere concesse laddove sussistano reali condizioni di carenza delle risorse idriche locali;

c) camere di degenza, con illuminazione naturale, con non più di quattro posti letto;

d) la tempertura dell'aria non dovrà essere inferiore a 20 °C per le sale di degenza e di soggiorno e a 22 °C per le sale di visita e medicazione;

e) camere di degenza multiple con superficie non inferiore a mq 7 e, ove non sia possibile, a mq 6 per posto letto e camere di degenza singole con superficie non inferiore a mq 9, sempre che sia garantito un sufficiente ricambio di aria; se si prevede un letto aggiunto per l'accompagnatore, la superficie deve essere di mq 12;

f) la dotazione complessiva di servizi igienici per le unità funzionali di degenza deve essere commisurata ad almeno un lavabo con acqua calda sanitaria per ogni quattro letti, un bidet ed una tazza WC per ogni sei letti, una vasca da bagno o doccia ogni dieci letti, con esclusione dei servizi riservati alle camere singole;

g) stanza per il medico di guardia e se del caso per l'ostetrica di guardia;

h) locale di attesa per i visitatori;

i) locale per l'accettazione sanitaria ed amministrativa;

l) idonei locali per la direzione sanitaria, per quella amministrativa e per il personale medico;

m) il servizio di assistenza religiosa deve essere assicurato dalla direzione amministrativa per i degenti che ne facciano richiesta;

n) negli edifici a più di un piano devono essere previsti elevatori in numero adeguato ai flussi di traffico e comunque destinati a lettighe ed ammalati, al materiale pulito e vitto, al materiale sporco;

o) adeguati locali destinati a: cucina, dispensa, impianto frigorifero per la conservazione degli alimenti, lavanderia e guardaroba; disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione; servizio mortuario.

Peraltro il servizio di cucina può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché regolarmente autorizzate dall'autorità sanitaria e purché le condizioni di trasporto siano idonee; se del caso vi dovrà essere una cucina dietetica interna. Devono essere installati adeguati impianti per la captazione di fumi, vapori ed odori nei punti di produzione e per la loro pronta eliminazione. Il servizio di lavanderia può essere anche convenzionato o gestito in cooperativa da più istituzioni private purché le condizioni di trasporto siano idonee; viene comunque escluso l'appalto esterno per la biancheria infetta o sospetta. I locali devono essere attrezzati per la pronta captazione di vapori, polveri ed odori.

Il servizio di disinfezione e disinfestazione deve essere dotato dei locali e delle attrezzature occorrenti per le operazioni di disinfezione e disinfestazione degli effetti personali e letterecci, della biancheria ed in genere dei materiali infetti, nonché per il deposito dei disinfettanti e dei disinfestanti.

Le case di cura possono consorziarsi tra di loro per la gestione di stazioni di disinfezione e disinfestazione e, limitatamente a quest'ultima, ricorrere ad appalti esterni.

Il servizio di sterilizzazione è necessario allorquando vi siano unità funzionali chirurgiche ed ostetriche e servizi di endoscopia; esso può essere abbinato al complesso operatorio e può costituire un servizio centralizzato in riservata comunicazione con il complesso operatorio e con il complesso per il parto.

Nelle case di cura unicamente mediche la sterilizzazione di siringhe, provette, pezzi di aspirazione, spirometri ed altre attrezzature può essere assicurata mediante stazioni consorziate e con convenzioni con servizi pubblici di sterilizzazione.

Il servizio mortuario, oltre che presentare locali destinati all'osservazione, ad deposito ed alla esposizione delle salme ed un separato accesso dall'esterno deve essere dotato anche di locali per eventuali riscontri diagnostici anatomo-patologici, ai sensi della legge 15 febbraio 1961, n. 83, ove non si intenda assolvere a tale adempimento mediante convenzione;

p) spogliatoio per il personale;

q) nei settori destinati a specifiche attività terapeutiche (sale operatorie, sale da parto, sale di degenza immaturi, rianimazione, terapia intensiva ecc.) dovranno essere previsti impianti di condizionamento integrale a tutt'aria esterna con un numero di ricambi orari adeguato alle specifiche esigenze del servizio ed un controllo particolare della purezza dell'aria;

r) le case di cura devono essere dotate di dispositivi ed impianti di sicurezza ed emergenza atti a garantire, in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna, l'automatica ed immediata disponibilità di energia elettrica adeguata ad assicurare almeno il funzionamento delle attrezzature e dei servizi che non possono rimanere inattivi neppure per brevissimo tempo (tra essi i complessi operatori e da parto, il servizio di rianimazione, le sale di terapia intensiva, le sale per immaturi, l'emoteca), nonché un minimo di illuminazione negli altri ambienti. Idonei provvedimenti devono essere adottati per l'illuminazione notturna e per i dispositivi acustico-luminosi per la chiamata del personale;

s) vanno rispettatte tutte le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli impianti elettrici, la sicurezza antincendi e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e radioattivi;

t) per l'impiego di apparecchi o di sostanze che possono generare radiazioni ionizzanti si devono adottare i provvedimenti costruttivi necessari per la protezione sanitaria dei degenti e del personale. Per essa devonsi osservare le prescrizioni di legge con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni.

Il servizio di diagnostica radiologica deve consistere di locali ed impianti proporzionati alla capacità del complesso ed alla sua classificazione. Deve essere provvisto di apparecchiature idonee all'applicazione delle misure di protezione da radiazioni ionizzanti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, e successive modificazioni;

u) locali e servizi separati per l'isolamento temporaneo degli ammalati di forme morbose diffusive.

Organizzazione dei servizi di diagnosi e cura:

a) articolazione di unità funzionali con almeno un raggruppamento di due o più unità funzionali per specialità omogenee mediche e chirurgiche;

b) unità funzionali costituite nel seguente modo:

medicina generale e chirurgia generale con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

specialità chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.) con non meno di 15 e non più di 30 posti letto;

specialità mediche e chirurgiche, se aggregate rispettivamente ad unità funzionali di medicina generale e chirurgia generale, con non meno di 10 e non più di 30 posti letto.

Dette unità confluiranno per branche affini in raggruppamenti con non meno di 30 e non più di 100 posti letto; per le case di cura ad indirizzo specifico quali, tra l'altro, quelle neuropsichiatriche, sanatoriali, riabilitative, per lungodegenza medica e per malattie infettive, in raggruppamenti con non più di 120 posti letto;

c) attrezzatura radiodiagnostica costituita da almeno un apparecchio fisso fino a 150 posti letto e di almeno due per un numero di posti letto maggiori. Per le case di cura neuropsichiatriche fino a 120 posti letto è ammessa la dotazione di apparecchi portatili. Un apparecchio portatile con amplificatore di brillanza è obbligatorio, congiuntamente a quello fisso, per le case di cura che ricoverano malati chirurgici o traumatologici. Il servizio di radiologia dovrà inoltre essere dotato di: apparecchio radiografico orto-clinografico, dotato di tavolo porta-paziente, stratigrafo, tavolo di comando protetto, generatore, Potter, apparecchio radiologico portatile per esami a letto, attrezzatura per sviluppo manuale o sviluppatrice automatica;

d) laboratorio di analisi in grado di effettuare gli esami connessi alla specifica attività clinica esercitata con la seguente dotazione:

idonei banchi di lavoro ed armadi, cappa chimica con aspiratore, due centrifughe, deionizzatore o disponibilità di H20 distillata, un frigorifero e un congelatore a meno 25 °C, bilancia analitica fino ad 1 mgr., bilancia tecnica, stufa a secco termoregolabile almeno fino a 250 °C, due bagni maria termoregolabili e termometro di controllo, agitatore orizzontale, due microscopi binoculari, fotometro con possibilità di misura nel vicino UV (340^{n}m) con cellette termostatate, attrezzatura completa per elettroforesi, agglutinoscopio, apparecchio automatico o semiautomatico per la determinazione dei tests emocoagulativi, cronometro a timer, pompa da vuoto ad acqua, termostato;

e) emoteca, ove richiesta dalla tipologia, costituita ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592 e del relativo regolamento di attuazione (art. 38, D.P.R. 24 agosto 1971, n. 1256) dotata di un frigorifero adatto alla conservazione del sangue, munito di termo registratore e dispositivo di allarme visivo e acustico;

f) armadio farmaceutico, sotto la direzione del direttore sanitario;

g) per ogni raggrupamento di unità funzionali:

locale per visita e medicazioni;

locale di lavoro per personale infermieristico e di assistenza;

locale per la distribuzione del vitto con cucinetta;

sala di soggiorno;

h) per il ricovero di malati chirurgici il complesso operatorio deve essere costituita da:

due sale operatorie per i primi 100 posti letto chirurgici, con un'altra sala operatoria ogni ulteriori 50 posti letto chirurgici o frazione;

una sala per la preparazione e rianimazione dei malati;

una sala per la preparazione dei chirurghi;

un locale di sterilizzazione;

apparecchi per l'anestesia a circuito chiuso in relazione ai tavoli operatori.

Le sale operatorie devono avere una superficie di mq 30, dimensioni minori saranno ammesse per particolari specialità chirurgiche, in relazione alle esigenze degli interventi e quando non ne sia compromessa la funzionalità;

i) per i ricoveri di ostetricia:

una sala parto ogni 40 posti letto;

un locale per la preparazione del personale;

un locale con attrezzature idonee comprensivo di culla termostatica per l'assistenza ai neonati;

disponibilità di attrezzatura per il trasporto assistito del neonato in altro luogo di cura.

Il complesso per il parto deve essere agevolmente collegato con le degenze di ostetricia e con il complesso operatorio, nonché con la neonatologia, ove esista;

l) attrezzature di base e strumentario adeguati in rapporto alla specifica attività specialistica esercitata con l'obbligo, comunque, di possedere, per tutte le specialità: elettrocardiografo;

per la specialità di neurologia: elettroencefalografo o poligrafo elettroencefalografico multicanale, apparecchio per registrazione dei potenziali evocati;

per la specialità di neonatologia: incubatrici, incubatrice portatile, elettrocardiografo con elettrodi pediatrici, respiratore neonatale, pompe per infusione, aspiratore, bilirubinometro, lampade per fototerapia; locale per svaghi, lactarium, idonee misure protettive antinfortunistiche e separazione tra divezzi e lattanti per la specialità di pediatria, attrezzature per la rianimazione neonatale qualora coesista una unità funzionale di pediatria con una di ostetricia;

per la specialità di broncopneumologia: apparecchio per spirometria, ciclo ergometro, letti snodati, respiratore a pressione intermittente, due broncofibroscopi con sorgente di luce fredda;

per la specialità di cardiologia: elettrocardiografo, poligrafo, cicloergometro, defibrillatore, ecocardiografo;

per la specialità di gastroenterologia: esofagogastroduodenoscopio, rettosigmoidoscopio, attrezzatura per il lavaggio e la sterilizzazione degli endoscopi a fibre ottiche, generatore di luce fredda;

per la specialità di dermatologia: lampada circolare con lenti, a stelo, trasportabile, diatermocoagulatore;

per la specialità di riabilitazione: attrezzatura e strumentario adeguato in rapporto alla specifica attività esercitata.

Dotazione del complesso operatorio: tavolo operatorio, lampada scialitica, apparecchio per anestesia, respiratore automatico, elettrobisturi, aspiratore liquidi, aspiratore dei gas anestetici, monitor con defibrillatore-cardiofrequenzimetro, amplificatore di brillanza;

per la specialità di ortopedia: tavolo operatorio ortopedico, sala gessi per la specialità di traumatologia;

per la specialità di oculistica: letto operatorio per oculistica, microscopio operatore, crio-diatermo-coagulatore, apparecchio per aspirazione, infusione e vitrectomia;

per la specialità di otorinolaringoiatria: tavolo operatorio per O.R.L., microscopio operatorio;

per la specialità di ostetricia e ginecologia: letto da parto, aspiratore, respiratore per neonati, amnioscopio, culla termostatica;

per la specialità di urologia: diatermocoagulatore, uretrocistoscopio con ottica diagnostica ed operatore;

per la specialità di neurochirurgia: tavolo operatorio per neurochirurgia, aspiratore ad ultrasuoni.

Le attrezzature e gli strumentari indicati si intendono riferiti alla casa di cura nel suo complesso e non alle unità funzionali ed ai servizi singolarmente considerati.

Dotazione di personale:

a) Direttore sanitario.

Le case di cura con oltre 150 posti letto devono avere un direttore sanitario responsabile, al quale è vietata ogni funzione di diagnosi e cura nella casa di cura stessa.

I requisiti sono:

anzianità di laurea di anni 10;

libera docenza o specializzazione in igiene e medicina preventiva o nelle altre discipline dell'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

almeno 7 anni di servizio presso ospedali pubblici con funzioni di vice-direttore sanitario o ispettore sanitario o presso istituti universitari di igiene, di medicina preventiva, di medicina legale, di medicina sociale, o cliniche di malattie infettive, oppure quale funzionario medico del Ministero della sanità o delle regioni, ufficiale sanitario o medico igienista con qualifica di dirigente presso comuni o consorzi provinciali o consorzi di comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti, oppure almeno 7 anni di servizio in qualità di direttore sanitario responsabile o di vice direttore sanitario presso case di cura private.

I suddetti requisiti possono essere superati ove il medico sia in possesso di idoneità nazionale a direttore sanitario.

Nelle case di cura con un numero di posti letto superiori a 90 fino a 150 posti letto le funzioni di cui al primo comma possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamenti di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ed in possesso di specializzazione in igiene, o di titolo equipollente.

Nelle case di cura con un numero di posti letto fino a 90 le funzioni di direttore sanitario possono essere affidate, in carenza del direttore sanitario, ad un medico responsabile di raggruppamento di unità funzionali o di servizio speciale di diagnosi e cura.

Non è consentito svolgere le funzioni di direttore sanitario responsabile di più di una casa di cura.

La funzione di direttore sanitario è incompatibile con la qualità di proprietario, comproprietario, socio od azionista della società che gestisce la casa di cura.

Sono esonerati dal possesso dei predetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto svolgano le funzioni di direttore sanitario responsabile presso le case di cura private.

Attribuzioni del direttore sanitario responsabile.

Il direttore sanitario cura l'organizzazione tecnico-sanitaria della Casa di cura privata sotto il profilo igienico ed organizzativo, rispondendone all'amministrazione ed all'autorità sanitaria competente.

In particolare il direttore sanitario ha le seguenti attribuzioni:

cura l'applicazione del regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della casa di cura, proponendone le eventuali variazioni;

controlla la regolare tenuta e l'aggiornamento di apposito registro contenente dati anagrafici e gli estremi dei titoli professionali del personale addetto ai servizi sanitari;

trasmette annualmente all'autorità sanitaria competente un elenco del personale addetto ai servizi sanitari in servizio al 1° gennaio, un elenco del personale convenzionato e comunica le successive variazioni;

vigila sulla regolare compilazione e tenuta del registro dei parti e degli aborti, del registro degli interventi chirurgici e dell'archivio clinico;

cura la tempestiva trasmissione all'ISTAT ed all'autorità sanitaria dei dati e delle informazioni richieste;

stabilisce, in rapporto alle esigenze dei servizi, l'impiego, la destinazione, i turni ed i congedi del personale medico, infermieristico,tecnico ed esecutivo addetto ai servizi sanitari;

controlla che l'assistenza agli infermi sia svolta con regolarità ed efficienza;

vigila sul comportamento del personale addetto ai servizi sanitari proponendo, se del caso, all'amministrazione i provvedimenti disciplinari;

propone all'amministrazione, d'intesa con i responsabili dei servizi, l'acquisto di apparecchi, attrezzature ed arredi sanitari ed esprime il proprio parere in ordine ad eventuali trasformazioni edilizie delle case di cura;

rilascia agli aventi diritto, in base ai criteri stabiliti dall'amministrazione, copia delle cartelle cliniche ed ogni altra certificazione sanitaria riguardante malati assistiti nella casa di cura;

vigila sul funzionamento dell'emoteca nonché sulla efficienza delle apparecchiature tecniche, degli impianti di sterilizzazione, disinfezione, condizionamento dell'aria, della cucina e lavanderia, per quanto attiene agli aspetti igienico-sanitari;

controlla la regolare tenuta del registro di carico e scarico degli stupefacenti ai sensi di legge;

vigila sulla scorta dei medicinali e prodotti terapeutici, sulle provviste alimentari e sulle altre provviste necessarie per il corretto funzionamento della casa di cura;

stabilisce, oltre ai turni di guardia medica, quelli di guardia ostetrica ed infermieristica.

Assenza od impedimento del direttore sanitario.

L'amministrazione della casa di cura privata è tenuta ogni anno a designare un medico che sostituisca nelle funzioni il direttore sanitario responsabile, in caso di sua assenza od impedimento temporanei, ed a comunicarne il nominativo all'autorità sanitaria competente.

Detto medico deve possedere almeno uno dei requisiti richiesti per il direttore sanitario ed elencati nel precedente punto *a)*.

b) Medico responsabile.

Ogni raggruppamento di «unità funzionali» fino ad un massimo di 100 posti letto, ovvero 120 posti letto per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere un medico responsabile, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

anzianità di laurea di almeno 10 anni;

libera docenza o specializzazione nella disciplina dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o della disciplina generale che lo comprende, ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero o universitario nelle predette discipline per almeno sette anni;

servizio ospedaliero od universitario nelle discipline sopra indicate per almeno quattro anni, ovvero servizio in casa di cura privata nelle discipline stesse per almeno sei anni.

I medici dirigenti delle unità di degenza specialistiche debbono possedere la relativa specializzazione o la libera docenza nella materia.

I requisiti di servizio possono essere superati dal possesso di idoneità a primario in una delle discipline del raggruppamento. Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto svolgono le funzioni di medico responsabile presso case di cura private.

c) Medico aiuto.

Ogni raggruppamento di unità funzionali, fino ad un massimo di 100 posti letto, ovvero di 120 posti letto per le case di cura ad indirizzo specifico, deve avere un medico aiuto, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, il quale deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

anzianità di laurea di almeno 5 anni;

libera docenza o specializzazione nelle discipline dell'unità funzionale che nel raggruppamento ha il maggior numero di posti letto e, in caso di parità, nella disciplina che costituisce l'indirizzo prevalente del raggruppamento o nella disciplina generale che lo comprende; ovvero, in mancanza, servizio ospedaliero ed universitario nelle predette discipline per almeno cinque anni;

servizio ospedaliero o universitario nelle discipline sopra indicate per almeno due anni, ovvero servizio prestato nelle discipline stesse in casa di cura privata per almeno tre anni.

Sono esonerati dal possesso dei suddetti requisiti i sanitari che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto svolgano le funzioni di medico aiuto presso le case di cura private.

d) Medico assistente.

Inoltre deve essere previsto con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, almeno un medico assistente per ogni unità funzionale.

Il medico con funzioni di assistente deve avere i requisiti previsti dalla normativa per l'assunzione presso il servizio sanitario nazionale.

Nel caso di esercizio di più specialità mediche o chirurgiche qualora il medico responsabile o l'aiuto medico non siano in possesso oltre che dei rispettivi requisiti anche di quelli relativi alle singole specialità cui sovraintendono, è obbligatorio che il medico assistente sia in possesso della libera docenza o specializzazionenella specialità esercitata nella «unità funzionale» cui è preposto.

e) Personale medico del servizio di analisi.

Nelle case di cura medico chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un responsabile del servizio di analisi con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, avente titoli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1984.

f) Personale medico del servizio di radiodiagnostica.

Nelle case di cura medico-chirurgiche generali, e nelle altre case di cura la cui ricettività non sia inferiore a 90 posti letto, deve essere previsto un responsabile del servizio di radiodiagnosticacon rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito, ovvero con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.

Il responsabile del servizio di radiodiagnostica risponde dell'adozione delle misure di sicurezza contemplate dalle vigenti disposizioni e deve curare la conservazione in archivio dei radiogrammi, se non allegati alle rispettive cartelle cliniche.

Le indagini radiologiche del cuore, dei vasi, delle vie biliari ed urinarie, per le quali è richiesto l'impiego di sostanze di contrasto iodato, possono effettuarsi soltanto in case di cura fornite di ambiente idoneo e di presidi per la rianimazione. Le indagini a carattere invasivo sul sistema cardiovascolare possono effettuarsi solo alla presenza di un anestesista-rianimatore.

g) Personale medico del servizio di anestesia e rianimazione.

Il servizio di anestesia e rianimazione è obbligatorio in tutte le case di cura private che ricoverino ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale ed a specialità chirurgiche.

Deve essere previsto un responsabile del servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito o con un rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, e almeno un assistente dotato di specializzazione nella disciplina ogni 90 posti letto di chirurgia e specialità chirurgiche o frazione, con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o definito ovvero con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Deve essere assicurato il servizio di pronta disponibilità di un anestesista rianimatore.

h) Guardia medica permanente interna, svolta di regola da aiuti ed assistenti dei reparti o da medici con i requisiti di assistenti assunti ad hoc a rapporto di impiego o collaborazione professionale coordinata e continuativa.

i) Regolamento dell'attività medica.

Il regolamento interno deve indicare le attribuzioni, i compiti e le responsabilità di ciascun medico, nonché l'orario di lavoro ed i criteri secondo cui vanno stabiliti i turni di servizio, in conformità a quanto previsto nei contratti e negli accordi collettivi nazionali di lavoro, il personale medico comunque impiegato nei raggruppamenti di unità funzionali della casa di cura non può avere un impegno orario settimanale inferiore a quello previsto per il turno definito (ferme restando peraltro le disposizioni di cui alla legge sul part-time). La guardia medica deve essere permanente interna alla casa di cura e deve di regola essere svolta da assistenti e da aiuti dei reparti. Allorquando venga svolta da medici assunti «ad hoc», con rapporto di collaborazione professionale coordinata e continuativa, questi ultimi debbono possedere i requisiti previsti per gli assistenti. Nelle case di cura ostetriche o con reparto di ostetricia, laddove manchino reparti di neonatologia e pediatria, deve essere assicurata la pronta reperibilità di un pediatra che visiti il neonato entro le prime dodici ore dalla nascita ed assicuri la compilazione della scheda pediatrica.

l) Cartelle cliniche.

In ogni casa di cura privata è prescritta, per ogni ricoverato, la compilazione della cartella clinica da cui risultino le generalità complete, la diagnosi di entrata, l'anamnesi familiare e personale, l'esame obiettivo, gli esami di laboratorio e specialistici, la diagnosi, la terapia, gli esiti e i postumi.

Le cartelle cliniche, firmate dal medico curante e sottoscritte dal medico responsabile di raggruppamento, dovranno portare un numero progressivo ed essere conservate a cura della direzione sanitaria. Fatta salva la legislazione vigente in materia di segreto professionale, le cartelle cliniche ed i registri di sala operatoria devono essere esibiti, a richiesta, agli organi formalmente incaricati della vigilanza.

In caso di cessazione dell'ativitá della casa di cura le cartelle cliniche dovranno essere depositate presso il servizio medico-legale della U.S.L. territorialmente competente.

m) Un infermiere capo-sala per ogni raggruppamento.

n) Nelle case di cura dotate di unità funzionali di ostetricia e ginecologia deve prevedersi la presenza in ciascun turno di un'ostetrica in luogo di quella di un infermiere e quella di una vigilatrice d'infanzia o puericultrice in ciascun turno ogni 8 culle neonati.

o) Le unità di personale infermieristico addetto alle unità funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connessi (sala operatoria, sala parto, ecc.) sono determinate in funzione dei posti letto e dei minuti di assistenza pro-die e per degente assegnati alle varie tipologie disaggregando il valore globale di 76 minuti previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, ed assumento come costante un ammontare annuo di minuti lavorativi effettivi per dipendente pari a 90.000. Pertanto si avrà il seguente personale infermieristico in organico:

Tipologia	Minuti di assistenza	Rapporto personale posti letto
a) Medico-chirurgica generale	90	1 unità ogni 3,2 p.l.
b) Chirurgica e/o spec. chir.	80	1 unità ogni 3,6 p.l.
c) Medica e/o spec. mediche	76	1 unità ogni 3,8 p.l.
d) Neuropsichiatrica	76	1 unità ogni 3,8 p.l.
e) Riabilitativa	90	1 unità ogni 3,2 p.l.
f) Lungodegenti	70	1 unità ogni 4,2 p.l.
g) Tisiatrica.	70	1 unità ogni 4,2 p.l.

In base alle tipologie di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* sono ascritte: al punto *a)* le case di cura destinate ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale, alla chirurgia generale ed eventualmente a specialità mediche (pediatria, cardiologia, dermatologia, ematologia, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, oncologia medica, ecc.) e chirurgiche (ostetricia, ginecologia, ortopedia e traumatologia, otorinolaringoiatria, urologia, oculistica, ecc.); al punto *b)* quelle destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla chirurgia generale e/o alle specialità chirurgiche (vedi sopra); al punto *c)* quelle destinate prevalentemente ad ammalati di forme morbose pertinenti alla medicina generale e/o a specialità mediche (vedi sopra).

Per le case di cura, di cui ai punti *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, ad indirizzo specifico, in luogo del personale infermieristico in organico saranno parzialmente considerate figure professionali tipiche di ogni singolo settore o addette comunque a particolari attività.

Nell'ambito degli organici sopra indicati, spetta al direttore sanitario stabilire turni di presenza effettiva corrispondenti alle esigenze assistenziali.

p) Un ausiliario socio-sanitario per ogni 20 posti letto per ciascuno dei due turni diurni.

q) In mancanza di infermieri professionali la casa di cura potrà avvalersi del proprio organico di infermieri generici purché sia garantita la presenza di almeno un infermiere professionale in ogni turno e per ogni 30 posti letto.

r) Nelle ore notturne deve essere garantita la presenza di persoanle infermieristico proporzionato in ragione di un terzo del personale previsto per un turno diurno.

s) Ai fini del computo afferente, e del rispetto della dotazione organica, il personale a tempo parziale sarà considerato sulla base del rapporto proporzionale tra gli orari di lavoro previsti nei CCNL vigenti e l'orario di lavoro effettivamente previsto in part-time.

t) In relazione alla peculiarità delle funzioni da svolgere è consentito prevedere negli organici personale infermieristico e tecnico a prestazione professionale, nella misura massima del 20% della relativa dotazione organica.

u) Eventuali deroghe alle aliquote di personale sopra previste per l'organico dei reparti di degenza potranno essere autorizzate in stretto riferimento a particolari tipologie di case di cura, quali ad esempio quelle ad indirizzo fisioterapico, riabilitativo e neuropsichiatrico.

FASCE FUNZIONALI «A» E «B»

Al fine di incentivare la qualificazione assistenziale stimolando l'acquisizione delle moderne tecnologie di diagnosi e cura, il conseguente potenziamento della struttura ed il miglioramento degli organici, le case di cura in grado di assicurare — per dotazione dei servizi di cui appresso — livelli di prestazioni più elevati rispetto a quelle da classificare nella fascia funzionale C, vengono inquadrate nelle fasce funzionali A e B.

L'attribuzione delle stesse alle predette fasce funzionali A e B viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

a) possesso dei requisiti richiesti per la fascia funzionale C;

b) unità incrementali di infermieri nella misura del 15% per la fascia B e del 20% per la fascia A rispetto agli «standards» fissati per la fascia C. La dotazione complessiva in organico di personale infermieristico addetto alle unità funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connessi (sala operatoria, sala parto, ecc.), è riportata nel prospetto che segue:

Tipologia	Rapporto personale/posti letto B	A
a) Medico-chirurgica generale	1 unità ogni 2,8	2,7 p.l.
b) Chirurgica e/o spec. chir.	1 unità ogni 3,1	3,0 p.l.
c) Medica e/o spec. medica	1 unità ogni 3,3	3,2 p.l.
d) Neuropsichiatrica	1 unità ogni 3,3	3,2 p.l.
e) Riabilitativa	1 unità ogni 2,8	2,7 p.l.
f) Lungodegenti	1 unità ogni 3,6	3,4 p.l.
g) Tisiatrica	1 unità ogni 3,6	3,4 p.l.

Per i settori sotto indicati i minuti di assistenza pro-die per degente e il rapporto personale/posti letto risultano:

Settori	Minuti di assistenza	Rapporto personale/posti letto
h) Terapia intensiva	550	1 unità ogni 0,4 p.l.
i) Terapia sub-intensiva	220	1 unità ogni 1,2 p.l.

c) dotazione di servizi aggiuntivi di diagnosi e cura tra quelli elencati nella tabella 1 come qualificanti ed attinenti a ciascuna tipologia.

L'attribuzione alle fasce B od A è effettuata in funzione della riconosciuta qualificazione conseguita dalla casa di cura attraverso il possesso di tali specifici servizi e tenendo conto del punteggio complessivo risultante dalla somma dei punti di tutti i servizi posseduti. L'indicazione del punteggio attribuito a ciascun servizio risulta nella predetta tabella.

Il punteggio è determinato, per ciascun servizio, con riferimento ai costi e alla potenzialità qualificante.

I servizi di cui al numero (5) della tabella 1 concorrono alla determinazione del punteggio complessivo ai fini dell'attribuzione alle fasce A o B poiché vengono utilizzati anche per prestazioni rese a pazienti ricoverati in regime convenzionale.

L'attribuzione alle fasce B od A ha luogo secondo il seguente criterio:

FASCIA B:

120 o più punti per le case di cura medico-chirurgiche generali;

100 o più punti per le case di cura mediche o chirurgiche;

40 o più punti per le case di cura monospecialistiche o ad indirizzo specifico.

FASCIA A:

150 o più punti per le case di cura medico-chirurgiche generali;

120 o più punti per le case di cura mediche o chirurgiche;

60 o più punti per le case di cura monospecialistiche o ad indirizzo specifico.

Per le case di cura a tipologia mista il punteggio per l'attribuzione alle fasce B ed A viene conseguito mediante la somma dei punteggi relativi ai servizi attinenti a ciascuna tipologia.

La dotazione delle attrezzature sarà quella richiesta dalla specificità di ciascun servizio.

Il personale necessario per ciascun servizio è quello di cui alla tabella 2.

In occasione della definizione della diaria prevista dall'art. 7 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 le parti definiscono in sede nazionale il corrispettivo dovuto alle case di cura per ogni servizio, di cui all'allegata tabella 2.

I corrispettivi di tutti i servizi posseduti da ciascuna casa di cura classificata in fascia B od A sono parte costitutiva della diaria, essendo detti servizi compresi in convenzione quali elementi di ulteriore qualificazione delle prestazioni erogate ai pazienti ricoverati.

Attività di day hospital

L'attività di assistenza ospedaliera in regime di degenza a tempo parziale di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 può essere svolta esclusivamente presso le case di cura che abbiano unità di degenza di discipline corrispondenti, o della disciplina generale che le comprende, al fine di assicurare agli assistiti prestazioni analoghe a quelle erogabili in regime di degenza completa.

Tali prestazioni vengono erogate sotto la responsabilità del direttore sanitario e la direzione diagnostico-terapeutica del responsabile del raggruppamento attinente, mediante l'impiego di personale medico e paramedico aggiuntivo rispetto a quello previsto nell'organico della casa di cura.

La tipologia dei servizi di day hospital è la seguente:

a) riabilitazione motoria e neuromotoria;

b) riabilitazione cardiocircolatoria;

c) riabilitazione respiratoria;

d) terapia oncologica;

e) terapia e controllo del diabete;

f) screening delle malattie dell'età pediatrica;

g) tutela materno-infantile;

h) neuropsichiatria;

i) tossicodipendenza;

l) terapia e controllo delle malattie della terza età;

m) emodialisi.

La retta viene fissata, annualmente in sede nazionale, contestualmente alla definizione della diaria di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 e in misura proporzionale della diaria stessa.

Possono tuttavia essere convenzionati servizi di day hospital non compresi nel suddetto elenco e/o non attinenti alle specialità di ricovero purché previsti nella normativa regionale in relazione alle esigenze del territorio e purché vengano assicurati locali, attrezzature e personale idonei alla specificità dei servizi stessi. Per tali servizi la retta viene fissata annualmente dalle regioni, previo accordo con le associazioni rappresentative delle case di cura.

Norme transitorie e finali

Le case di cura convenzionate devono adeguarsi alle prescrizioni contenute nel presente decreto entro il termine del 31 dicembre 1990.

La dotazione incrementale complessiva in organico di personale infermieristico addetto alle unità funzionali di degenza ed ai servizi ad esse connesse (sala operatoria, sala parto, ecc.), prevista per la fascia funzionale «C» entrerà a regime gradualmente per pari incrementi annuali successivi, in relazione alla copertura finanziaria assicurata nella determinazione della diaria, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 22 luglio 1983 e secondo gli obiettivi della programmazione sanitaria.

Il primo incremento, pari al 25%, sarà realizzato al 31 dicembre 1990.

Corrispondentemente la dotazione incrementale dello stesso personale infermieristico, richiesta per la classificazione nelle fasce funzionali «B» ed «A», sarà calcolata proporzionalmente sulla dotazione stabilita dalla presente norma transitoria per la fascia funzionale «C».

Per le case di cura già convenzionate alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano, in deroga, le norme relative ai requisiti strutturali e all'area, laddove non sia compromessa la funzionalità e l'efficienza delle strutture e dei servizi in relazione alla loro specifica finalità.

TABELLA 1

SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA E PUNTEGGI PER L'ATTRIBUZIONE ALLE FASCE SUPERIORI

CASA DI CURA MEDICO-CHIRURGICA GENERALE

Servizi di diagnosi e cura	Punteggio
Angiografia digitale	57
Angioplastica coronarica (5)	53
Angioplastica periferica (5)	53
Audiometria in cabina silente e impedenzometria (solo o.r.l.)	8
Camera iperbarica	49
Campo visivo computerizzato (solo oculistica)	8
Citoistopatologia	8
Diagnostica endoscopica polispecialistica	20
Diagnostica nucleare in vitro	14
Diagnostica nucleare in vivo	32
Ecocardiografia (escluso per specialità di cardiologia)	21
Ecodoppler	21
Ecografia	21
Elettroencefalogramma dinamica (Holter)	8
Emodialisi (5)	46
Emodinamica cardiaca	57
Fisiopatologia respiratoria (1)	24
Genetica medica	17
Laserterapia (solo oculistica)	16
Litotripsia (5)	53
Mineralometria ossea computerizzata (5)	38
Neurofisiopatologia con neurodiagnostica ed elettroencefalografia	56
Neuroradiodiagnostica	67
Psicoprofilassi ostetrica (2)	0
Radiochirurgia	53
Radioterapia (alte energie)	53
Radioterapia (roentgenterapia e/o plesioterapia)	32
Riabilitazione cardiologica	24
Riabilitazione oncologica	18
Riabilitazione respiratoria	18
Rianimazione con monitoraggio (3)	80
Risonanza magnetica nucleare (5)	53
Stereotassica (5)	53
Terapia fisica	19
Terapia intensiva medica con monitoraggio (coronar. e/o respirat.) (3)	80
Terapia intensiva neonatale (3)	80
Terapia nucleare in vivo	32
Terapia subintensiva (4)	75
Tomografia assiale computerizzata (5)	46
Virologia	8

CASA DI CURA CHIRURGICA E/O SPECIALITÀ CHIRURGICHE

Servizi di diagnosi e cura	Punteggio
Angiografia digitale	57
Angioplastica coronarica (5)	53
Angioplastica periferica (5)	53
Audiometria in cabina silente e impedenzometria (solo o.r.l.)	8
Camera iperbarica	49
Campo visivo computerizzato (solo oculistica)	8
Citoistopatologia	8
Diagnostica endoscopica polispecialistica	20
Diagnostica nucleare in vitro	14
Diagnostica nucleare in vivo	32
Ecocardiografia (escluso per specialità di cardiologia)	21
Ecodoppler	21
Ecografia	21
Emodialisi (5)	46
Emodinamica cardiaca	57
Fisiopatologia respiratoria (1)	24
Genetica medica	17
Laserterapia (solo oculistica)	16
Litotripsia (5)	53
Mineralometria ossea computerizzata (5)	38
Neurofisiopatologia con neurodiagnostica ed elettroencefalografia	56
Neuroradiodiagnostica	67
Psicoprofilassi ostetrica (2)	0
Radiochirurgia	53
Radioterapia (roentgenterapia e/o plesioterapia)	32
Riabilitazione cardiologica	24
Riabilitazione oncologica	18
Riabilitazione respiratoria	18
Rianimazione con monitoraggio (3)	80
Risonanza magnetica nucleare (5)	53
Stereotassica (5)	53
Terapia fisica	19
Terapia intensiva medica con monitoraggio (coronar. e/o respirat.) (3)	80
Terapia intensiva neonatale (3)	80
Terapia nucleare in vivo	32
Terapia subintensiva (4)	75
Tomografia assiale computerizzata (5)	46
Virologia	8

CASA DI CURA MEDICA E/O SPECIALITÀ MEDICHE

Servizi di diagnosi e cura	Punteggio
Angiografia digitale	57
Diagnostica endoscopica polispecialistica	20
Diagnostica nucleare in vitro	14
Diagnostica nucleare in vivo	32
Ecocardiografia (escluso per specialità di cardiologia)	21
Ecodoppler	21
Ecografia	21
Elettroencefalografia	8
Elettroencefalografia dinamica (Holter)	8
Emodialisi (5)	46
Emodinamica cardiaca	57
Fisiopatologia respiratoria (1)	24
Neurofisiopatologia con neurodiagnostica ed elettroencefalografia	56
Neuroradiodiagnostica	67
Radioterapia (alte energie)	53
Radioterapia (roentgenterapia e/o plesioterapia)	32
Rianimazione con monitoraggio (3)	80
Risonanza magnetica nucleare (5)	53
Terapia fisica	19
Terapia intensiva medica con monitoraggio (coronar. e/o respirat.) (3)	80
Terapia intensiva neonatale (3)	80
Terapia nucleare in vivo	32
Terapia subintensiva (3)	75
Tomografia assiale computerizzata (5)	46
Virologia	8

CASA DI CURA NEUROPSICHIATRICA

Servizi di diagnosi e cura	Punteggio
Animazione	10
Assistenza sociale	8
Diagnostica nucleare in vivo	32
Ecografia	21
Elettroencefalografia computerizzata (mapping)	34
Elettroencefalografia dinamica (Holter)	8
Elettromiografia	8
Logopedia	9
Neurofarmacologia e psicofarmacologia	8
Neurofisiopatologia con neurodiagnostica ed elettroencefalografia	56
Neurografia	8
Neuroradiodiagnostica	67
Psicologia	9
Psicologia ad espressione artistica	26
Psicoterapia di gruppo	33
Psicoterapia individuale	13
Riabilitazione cognitiva	8
Riabilitazione motoria	9
Riabilitazione pschiatrica	14
Sofroterapia	5
Terapia fisica	19
Terapia occupazionale	21
Terapia psicofisica	16
Tomografia assiale computerizzata (5)	46

CASA DI CURA RIABILITATIVA

Servizi di diagnosi e cura	Punteggio
Assistenza sociale	8
Camera iperbarica	49
Ecodoppler	21
Ecografia	21
Elettroencefalografia	8
Elettroencefalografia dinamica (Holter)	8
Elettromiografia	8
Ergoterapia	15
Fisiopatologia respiratoria (1)	24
Idrokinesiterapia	16
Logopedia neurolisi	14
Magnetostimolazione cerebrale	8
Mineralometria ossea computerizzata (5)	38
Potenziali evocati	7
Psicologia applicata	9
Psicologia metodo bio feedback	9
Psicoterapia ad espressione artistica	26
Psicoterapia di gruppo	33
Psicoterapia individuale	13
Riabilitazione neuromotoria	32
Risonanza magnetica nucleare (5)	53
Sofroterapia	5
Terapia occupazionale	21
Terapia psicofisica	16
Tomografia assiale computerizzata (5)	46

CASA DI CURA PER LUNGODEGENTI

Servizi di diagnosi e cura	Punteggio
Assistenza sociale	8
Dietologia	10
Ecocardiografia (escluso per specialità di cardiologia)	21
Ecodoppler	21
Ecografia	21
Elettroencefalografia	8
Elettroencefalografia dinamica (Holter)	8
Psicologia	9
Riabilitazione motoria	9
Terapia fisica	19
Test di organicità	1
Unità di valutazione geriatrica	3

CASA DI CURA TISIATRICA

Servizi di diagnosi e cura	Punteggio
Ecocardiografia (escluso per specialità di cardiologia)	21
Ecodoppler	21
Ecografia	21
Endoscopia toracica	8
Fisiopatologia respiratoria (1)	24
Terapia fisica	19

TABELLA 2

PERSONALE IN ORGANICO DEI SERVIZI DI DIAGNOSI E CURA

Servizi di diagnosi e cura	Pers. medico	Pers. infermieristico	Tecnici	Ausiliari	Altro personale
Angiografia digitale	1 aiuto e 1 ass. (T.D.)	1,5	1,5	1,5	
Angioplastica coronarica (5)					
Angioplastica periferica (5)					
Animazione					2 animatori
Assistenza sociale					2 ass. sociali
Audiometria in cabina silente e impedenzometria (solo o.r.l.)	1 aiuto (15 h)	1,5			
Camera iperbarica	3 assistenti	1	3	1	
Campo visivo computerizzato (solo oculistica)	1 aiuto (15 h)	1		0,5	
Citoistopatologia	1 aiuto (15 h)		1		
Diagnostica endoscopica polispecialistica	1 aiuto (T.D.)	1,5		1,5	
Diagnostica nucleare in vitro	1 ass. o biol. (10 h)	1,5	1,5	0,5	
Diagnostica nucleare in vivo	1 aiuto (15 h)	1,5	1,5	1,5	
Dietologia	1 ass. (15 h)				2 dietiste
Ecocardiografia (escluso per specialità di cardiologia)	1 aiuto (T.D.)	1,5	1,5		
Ecodoppler	1 aiuto (T.D.)	1,5	1,5		
Ecografia	1 aiuto (T.D.)	1,5	1,5		
Elettroencefalografia	1 aiuto (15 h)		1 (15 h)	0,5	
Elettroencefalografia computerizzata (mapping)	1 aiuto (T.D.)	1,5	1,5	1,5	
Elettroencefalografia dinamica (Holter)	1 ass. (15 h)	1			
Elettromiografia	1 ass. (10 h)	0,5	1 (10 h)	0,5	
Emodialisi (5)					
Emodinamica cardiaca	1 aiuto e 1 ass. (T.D.)	1,5	1,5	1,5	
Endoscopia toracica	1 aiuto (15 h)	1,5			
Ergoterapia	1 aiuto (4 h)			1	2 fisioterap.
Fisiopatologia respiratoria (1)	1 aiuto (15 h)	1,5	1,5	1,5	
Genetica medica	1 aiuto (15 h)	1 ost. (15 h) e 1 inf.	1	1	1 biol. (15 h)
Idrokinesiterapia	1 ass. (15 h)			2	2 fisioterap.
Laserterapia (solo oculistica)	1 aiuto (T.D.)	2	1		
Litotripsia (5)					
Logopedia	1 ass. (10 h)				2 logoped.
Logopedia neurolesi	1 ass. (10 h)				2,5 logoped.
Magnetostimolazione cerebrale	1 aiuto (15 h)	1 (15 h)		0,5	
Mineralometria ossea computerizzata (5)					
Neurofarmacologia e psicofarmacologia				1	1 biol. (18 h)
Neurofisiopatologia con neurodiagnostica ed elettroencefalografia	1 aiuto e 1 ass. (T.D.)	3	1	3	
Neurografia	1 aiuto (10 h)		1 (10 h)	1	
Neuroradiodiagnostica	1 aiuto e 1 ass. (T.D.)	3	1	3	
Potenziali evocati	1 ass. (15 h)	1 (15 h)		0,5	
Psicologia applicata				0,5	1 psicol.
Psicologia metodo bio feedback				0,5	1 psicol.
Psicologia				0,5	1 psicol.
Psicoprofilassi ostetrica (2)					
Psicoterapia ad espressione artistica		2	2		1 psicol.
Psicoterapia di gruppo	1 aiuto (T.D.)	1,5		1,5	2 psicol.
Psicoterapia individuale	1 aiuto (T.D.)				1 psicol.
Radiochirurgia					
Radioterapia (alte energie)	1 aiuto (15 h) 1 ass. (10 h)	1,5	1,5	1,5	1 fisico (10 h)
Radioterapia (roentgenterapia e/o plesioterapia)	1 aiuto (15 h)	1,5	1,5	1,5	

Servizi di diagnosi e cura	Pers. medico	Pers. infermieristico	Tecnici	Ausiliari	Altro personale
Riabilitazione cardiologica	1 aiuto (15 h)	1,5		1,5	
Riabilitazione cognitiva		1,5			1 psicol. (15 h)
Riabilitazione motoria	1 aiuto (15 h)			1,5	1 fisiot. (15 h)
Riabilitazione neuromotoria	1 aiuto-1 neurol. (10 h)			2	4 fisiot.
Riabilitazione oncologica	1 aiuto (15 h)	1,5	1,5	1,5	
Riabilitazione psichiatrica	1 ass. (T.D.)	1,5			1 psicol.
Riabilitazione respiratoria	1 aiuto (15 h)	1,5	1,5	1,5	
Rianimazione con monitoraggio (3)	6 aiuti e 6 ass. (T.D.)	24	4	8	
Risonanza magnetica nucleare (5)					
Sofroterapia	1 ass. (T.D.)				
Stereotassica (5)					
Terapia fisica	1 aiuto fisiatra (T.D.)			1	3 fisioterap.
Terapia intensiva medica con monitoraggio (coronar. c/o respirat.) (3)	6 aiuti e 6 ass. (T.D.)	24	4	8	
Terapia intensiva neonatale (3)	6 aiuti e 6 ass. (T.D.)	24	4	8	
Terapia nucleare in vivo	1 aiuto (15 h)	1,5	1,5	1,5	
Terapia occupazionale	1 ass. (10 h)	2	2		
Terapia psicofisica			2		1 psicol.
Terapia subintensiva (4)	1 aiuto e 2 ass. (T.D.)	12	2	8	
Test di organicità	1 ass. (5 h)				
Tomografia assiale computerizzata (5)					
Unità di valutazione geriatrica	1 aiuto (T.D.)				
Virologia	1 aiuto (15 h)		1,5		

---

(1) La strumentazione è costituita da: spirometro computerizzato, apparecchio flusso-volume, apparecchio diffusione gas, o, in alternativa un pletismografo.

(2) Il riconoscimento del servizio e la determinazione del relativo punteggio sono demandati alla competenza regionale.

(3) I servizi di rianimazione e terapia intensiva sono strutturati in moduli di 8 posti letto. Per servizi con un numero inferiore di posti letto rispetto al modulo, il personale in organico, e di conseguenza il punteggio, sono ridotti proporzionalmente; per ogni modulo successivo di 8 posti letto l'organico di personale è ridotto a 3 assistenti, 2 aiuti, 24 infermieri, 3 tecnici e 8 ausiliari.

(4) I servizi di terapia subintensiva sono strutturati in moduli di 8 posti letto. Per servizi con un numero diverso di posti letto, il personale in organico ed il punteggio variano in proporzione.

(5) Tali servizi sono considerati ai fini dell'attribuzione alle fasce superiori in quanto vengono utilizzati per pazienti ricoverati in regime convenzionale.

(6) La struttura dei servizi di pronto soccorso ed il conseguente punteggio sono definiti a livello regionale in base alle esigenze del territorio.

N.B. — Le ore settimanali di lavoro indicate per ogni servizio possono essere coperte da più unità di personale a tempo parziale.

90A2964

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 giugno 1990.

Modificazione al decreto ministeriale 28 giugno 1989 riguardante la determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle agevolazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144.

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 22 del suddetto decreto-legge, il quale stabilisce che, oltre a quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, recante disposizioni in materia di finanza pubblica, i contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti e dalla direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) ammortamento per periodi non inferiori a dieci anni, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto;

b) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sia dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

c) indicare esattamente la natura della spesa da finanziare col mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dare atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti al momento della deliberazione dell'ente mutuatario;

d) prevedere l'utilizzo del mutuo in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ove disposizioni legislative non dispongano altrimenti;

Visto il secondo comma dello stesso art. 22 il quale attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui di cui sopra da concedere agli enti locali al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto il decreto ministeriale del 28 giugno 1989 con il quale sono state fissate le condizioni massime applicabili ai mutui suindicati;

Attesa la necessità di modificare i parametri di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 3 del citato decreto, al fine di adeguarli ai costi effettivamente sostenuti dagli intermediari per il reperimento della provvista;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, citato in premessa, e così sostituito:

«Nelle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituito dalla media aritmetica semplice dei seguenti parametri:

a) rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia;

b) tasso medio della lira interbancaria, pubblicato nel Bollettino o supplemento al Bollettino statistico del servizio studi della Banca d'Italia, con una maggiorazione pari al massimo allo 0,75.

Al dato come sopra rilevato va aggiunta una commissione onnicomprensiva riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni.

Tale tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sarà rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei parametri suddetti, la cui variazione sarà resa nota con decreto del Ministro del tesoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

90A2965

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 2 luglio 1990.

Interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Chiusi della Verna in provincia di Arezzo. (Ordinanza n. 1962/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente gli interventi per dissesti idrogeologici sul territorio nazionale;

Visto l'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, con il quale, tra l'altro, è stato rifinanziato l'art. 1 del sopra citato decreto-legge n. 8/87 per gli interventi sui dissesti idrogeologici;

Vista la nota n. 3160 datata 6 maggio 1990 del comune di Chiusi della Verna con la quale viene segnalato uno stato di pericolosità per l'incolumità pubblica, e viene richiesto l'intervento del dipartimento per la messa in sicurezza e per ripristinare alcune aree del Santuario della Verna;

Viste le risultanze del verbale di sopralluogo in data 20 aprile 1990 nel quale il gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche ha ravvisato una situazione di incombente pericolo per la pubblica incolumità nella zona ove sorge il Santuario della Vena;

Vista la nota n. 421 datata 28 maggio 1990 del Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana - Sezione operativa di Arezzo, con la quale viene richiesto un finanziamento di L. 2.000.000.000 articolato in due interventi necessari all'eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità nel Santuario della Verna nel comune di Chiusi della Verna sino ad avvenuta realizzazione delle opere di consolidamento;

Visto il telegramma n. 380/GAB datato 19 maggio 1990 della prefettura di Arezzo che segnala le iniziative intraprese dal comune di Chiusi della Verna, a tutela della pubblica e privata incolumità, vietando l'accesso al piazzale francescano nel Santuario della Verna;

Visto il decreto n. 1382/2 in data 28 giugno 1990 del Ministero dei lavori pubblici col quale viene trasferita sul Fondo della protezione civile la somma di lire 700 milioni quale contributo al finanziamento delle opere più urgenti di consolidamento nel comune di Chiusi della Verna;

Ravvisata la necessità di far eseguire con immediatezza il primo dei due interventi proposti dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, concernente opere per la eliminazione del pericolo incombente per la pubblica incolumità e per la salvaguardia e la conservazione di un monumento di particolare e rilevante importanza nazionale, per un importo globale di L. 1.200.000.000;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini dell'eliminazione del pericolo incombente, per dissesto idrogeologico, accertato nell'ambito del comune di Chiusi della Verna il provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana è incaricato dell'esecuzione delle opere di cui in premessa.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'intervento di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 1.200.000.000.

Le liquidazioni saranno effettuate direttamente dal Dipartimento della protezione civile sulla base degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di pagamento, vistati dall'ingegnere capo ed inviati con nota del provveditorato regionale alle opere pubbliche della Toscana.

La spesa di cui sopra fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e come integrato dall'art. 30 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, nonché dalla somma di lire 700.000.000 assegnata al fondo per la protezione civile dal Ministero dei lavori pubblici con decreto n. 1382/2 in data 28 giugno 1990.

Art. 3.

Gli interventi previsti nella presente ordinanza sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili, e per la loro attuazione l'ente attuatore può procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra non meno di cinque ditte, fatta salva ogni più celere procedura di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

In caso di inadempienza non giustificata da comprovate cause di forza maggiore, provvede direttamente il Dipartimento della protezione civile.

Art. 4.

Il provveditorato alle opere pubbliche, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13-*bis* della legge 28 ottobre 1986, n. 730, invierà periodicamente al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'andamento dei lavori.

Art. 5.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori il cui onere è a carico del Dipartimento della protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2972

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI TRENTO

DECRETO RETTORALE 9 aprile 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1984, n. 487, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trento, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 63 relativo alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Dopo l'art. 83 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici.

Scuola diretta a fini speciali per operatori economici dei servizi turistici

Art. 84. — È istituita presso l'Università di Trento la scuola diretta a fini speciali di «operatori economici dei servizi turistici». La scuola ha lo scopo di preparare tecnici specializzati nella gestione dei diversi settori turistici con conoscenza delle tecniche di comunicazione, di marketing, di pianificazione dell'offerta e di gestione tecnico-amministrativa delle aziende di produzione dei servizi turistici.

La scuola rilascia il diploma di operatore economico dei servizi turistici.

Art. 85. — La scuola ha la durata di due anni. Per ciascun anno di corso si richiede il superamento degli esami relativi a otto insegnamenti, che possono essere organizzati anche in forma semestrale e devono comunque avere una durata di almeno sessanta ore, escluse le eventuali esercitazioni. Lo studente deve inoltre superare due esami annuali di lingue straniere di eguale durata a scelta tra quelle insegnate presso l'Università di Trento.

L'attività didattica è completata da un tirocinio pratico di almeno duecento ore che si svolgerà presso enti pubblici nazionali o locali incaricati della politica turistica o presso l'osservatorio del turismo istituito presso il dipartimento di economia dell'Università di Trento o presso operatori privati di servizi turistici sia intermedi che finali. Detto tirocinio si svolgerà entro un arco di tre mesi sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola e sarà concluso da un apposito esame.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato annualmente a norma dell'art. 20 dello statuto.

Art. 86. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di sociologia, di economia e commercio e di giurisprudenza.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 87. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono tutti a carattere annuale. Nel primo anno di corso sono impartiti i seguenti insegnamenti costitutivi:

1) statistica;
2) sociologia delle comunicazioni;
3) psicologia sociale;
4) economia regionale;
5) diritto commerciale;
6) geografia politica ed economica;
7) economia aziendale;
8) matematica generale;
9) economia del turismo;
10) sociologia del turismo.

Nel secondo anno di corso lo studente dovrà seguire:

A) Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:

A1) Trattamento delle informazioni nelle imprese.
A2) Statistica sociale.
A3) Tecniche di ricerca sociale.
A4) Tecniche delle ricerche di mercato.
A5) Marketing.

B) Due insegnamenti a scelta fra i seguenti:

B1) Tecniche della pubblicità.
B2) Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.
B3) Sociologia dell'organizzazione.
B4) Psicologia dell'organizzazione.
B5) Psicologia dei gruppi.
B6) Teoria delle comunicazioni.
B7) Psicologia del linguaggio e delle comunicazioni.

C) Tre insegnamenti a scelta fra i seguenti:

C1) Economia del territorio.
C2) Programmazione economica.
C3) Economia del settore pubblico.
C4) Economia e politica dei trasporti.
C5) Economia montana e forestale.
C6) Economia delle aziende commerciali.
C7) Organizzazione aziendale.
C8) Tecnica del commercio internazionale.
C9) Programmazione e pianificazione aziendale.

D) Un insegnamento a scelta fra i seguenti:

D1) Sociologia urbano-rurale.
D2) Ecologia umana e sociale.
D3) Sociologia ambientale.
D4) Diritto regionale e degli enti locali.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 88. — La frequenza ai corsi ed al tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 89. — L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, 9 aprile 1990

Il rettore: FERRARI

90A2947

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto del'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa al riordino della scuola di specializzazione in chirurgia toracica, approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 23 giugno 1987;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 304 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli:

Art. 304. — È istituita la scuola di specializzazione in chirurgia toracica presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in chirurgia toracica con una adeguata e qualificata preparazione professionale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia toracica.

Art. 305. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

Art. 306. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 307. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 308. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e fisiopatologia;

b) metodologia clinica e terapia generale;

c) diagnostica strumentale e di laboratorio;

d) chirurgia toracica;

e) tecnica operatoria.

Art. 309. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e fisiopatologia:

anatomia, istologia ed embriologia;
anatomia ed istologia patologica;
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio;
fisiopatologia cardiocircolatoria;
fisiopatologia dell'esofago;
statistica sanitaria ed informatica;
tecnologie biomediche applicate.

b) Metodologia clinica e terapia generale:

metodologia clinica;
pneumologia e terapia medica delle pneumopatie;
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie;
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace;
radioterapia;
trattamento pre e post-operatorio;
anestesia in chirurgia toracica;
terapia intensiva;
principi e tecniche di circolazione extracorporea.

c) Diagnostica strumentale e di laboratorio:

endoscopia toracica;
diagnostica per immagini;
patologia clinica.

d) Chirurgia toracica:

istituzione di chirurgia generale applicata;
malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica;
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma;
chirurgia delle neoplasie del torace.

e) Tecnica operatoria:

istituzioni di tecniche operatorie di chirurgia generale applicata;

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino;

tecniche operatorie per le affezioni dell'esofago;

tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici.

Art. 310. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattiva elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene, pertanto, come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e fisiopatologia (ore 370):

anatomia, istologia ed embriologia	ore	20
anatomia ed istologia patologica	»	60
fisiopatologia chirurgica delle malattie dell'apparato respiratorio	»	100
fisiopatologia cardiocircolatoria	»	80
fisiopatologia dell'esofago	»	40
statistica sanitaria ed informatica	»	20
tecnologie biomediche applicate	»	50

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 30):

patologia clinica	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 260):

metodologia clinica	ore	70
trattamento pre e post-operatorio	»	100
anestesia in chirurgia toracica	»	50
principi e tecniche di circolazione extracorporea	»	40

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 70):

diagnostica per immagini (I)	»	70

Chirurgia toracica (ore 70):

istituzioni di chirurgia generale applicata	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 40):

pneumologia e terapia medica delle pneumopatie	ore	20
cardiologia e terapia medica delle cardiopatie	»	20

Diagnostica strumentale e di laboratorio (ore 140):

diagnostica per immagini (II)	»	60
endoscopia toracica	»	80

Chirurgia toracica (ore 220):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I)	»	80
malattie chirurgiche del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	100
chirurgia delle neoplasie del torace	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Chirurgia toracica (ore 100):

malattie chirurgiche dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II)	ore	100

Tecnica operatoria (ore 300):

istituzioni di tecniche di chirurgia generale applicata	»	80
tecniche operatorie delle affezioni della parte toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (I)	»	100
tecniche operatorie delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici	»	120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Metodologia clinica e terapia generale (ore 110):

radioterapia	ore	30
oncologia e terapia medica delle neoplasie del torace	»	30
terapia intensiva	»	50

Chirurgia toracica (ore 40):

malattie chirurgiche dell'esofago e del diaframma	»	40

Tecnica operatoria (ore 250):

tecniche operatorie per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio e del mediastino (II)	»	150
tecniche operatorie delle affezioni dell'esofago	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti clinici di degenza di chirurgia toracica, di cardiochirurgia e di chirurgia generale, reparto di terapia intensiva toracica; sale operatorie; ambulatori; laboratori di diagnostica non invasiva ed invasiva; laboratori di indagini anatomo-patologiche; laboratori sperimentali e di bioingegneria.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 2 gennaio 1990

Il rettore: VELLANI

90A2948

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 30 giugno 1990, n. 20.

Importazione di calzature dalla Corea del Sud e da Taiwan.

Con regolamento CEE n. 1736/90, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L 161 del 27 giugno 1990, la commissione CEE ha istituito per il periodo 1° luglio 1990-31 dicembre 1992, una vigilanza comunitaria preventiva applicabile alle importazioni di merci originarie dalla Corea del Sud e da Taiwan appartenenti alla sottoindicata classificazione:

Codice NC	Designazione delle merci
6401	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribaldini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, ne formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti
6402	Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, escluse le pantofole e le altre calzature da camera di cui al codice NC 6402 99 50
6403	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, escluse le pantofole e altre calzature da camera di cui ai codici NC 6403 59 50 e 6403 99 50
6404	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili, escluse le pantofole e le altre calzature da camera di cui ai codici NC 6404 19 10 e 6404 20 10
6405	Altre calzature, escluse le pantofole e le altre calzature da camera di cui al codice NC 6405 20 91

Gli importatori interessati dovranno riempiere l'apposito modulo «dichiarazione d'importazione», reperibile presso le camere di commercio, industria e agricoltura e presentare lo stesso al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Div. III. Detto modulo dovrà contenere i seguenti dati:

a) nome e indirizzo dell'importatore e dell'esportatore;

b) designazione del prodotto con indicazione:
della denominazione commerciale;
del corrispondente codice NC;
del Paese d'origine;
del Paese di provenienza;

c) prezzo cif franco frontiera e quantità in paia;

d) data o date e luogo o luoghi previsti per l'importazione,

ed essere accompagnato dall'originale del documento d'esportazione rilasciato dai competenti organismi della Corea del Sud o dall'originale della dichiarazione d'esportazione dell'esportatore di Taiwan.

Il documento d'importazione che verrà rilasciato avrà validità trimestrale.

p. *Il Ministro*: GIORGIERI

90A2994

CIRCOLARE 3 luglio 1990, n. 21.

Applicazione regolamenti comunitari per le importazioni dalla Repubblica democratica tedesca.

Si comunica che con regolamento CEE della commissione n. 1795/90 e con decisione CECA n. 1796/90 entrambi del 29 giugno 1990, pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee dello stesso giorno, è stato disposto, tra l'altro, che a partire dal 1° luglio 1990 nei confronti della Repubblica democratica tedesca sono sospese tutte le restrizioni quantitative all'importazione attualmente esistenti.

Restano applicabili i divieti di carattere non economico valevoli per la generalità di tutti i Paesi.

p. *Il Ministro*: GIORGIERI

90A2993

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 129

Corso dei cambi del 4 luglio 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1207,800	1207,800	1207,80	1207,800	1207,800	1207,80	1207,750	1207.800	1207.800	1207,700
E.C.U.	1518 —	1518 —	1517,50	1518 —	1518 —	1518 —	1518.200	1518 —	1518 —	1518 —
Marco tedesco	733,570	733,570	733,25	733,570	733,570	733,57	733,700	733,570	733,570	733,570
Franco francese	218,560	218,560	218,90	218,560	218,560	218,56	218,580	218,560	218,560	218,560
Lira sterlina	2157,950	2157,950	2167,65	2157,950	2157,950	2157,95	2158.600	2157.950	2157,950	2157,950
Fiorino olandese	651,640	651,640	652 —	651,640	651,640	651,74	651,600	651,640	651.640	651,640
Franco belga	35,671	35,671	35,65	35,671	35.671	35,67	35.671	35.671	35,671	35,671
Peseta spagnola	11,951	11,951	11,95	11,951	11,951	11.95	11.952	11,951	11,951	11,951
Corona danese	192,650	192,650	192,75	192,650	192,650	192,75	192.600	192.650	192,650	192.650
Lira irlandese	1967,400	1967,400	1967,40	1967,400	1967,400	1967,40	1967,800	1967.400	1967,400	—
Dracma greca	7,493	7,493	7,500	7,493	7,493	—	7,499	7,493	7,493	—
Escudo portoghese	8,353	8,353	8,350	8,353	8,353	8,350	8,355	8,353	8,353	8,353
Dollaro canadese	1039,500	1039,500	1043,500	1039,500	1039,500	1039,50	1039.500	1039.500	1039.500	1039,500
Yen giapponese	8,064	8,064	8,010	8,064	8,064	8.060	8,061	8.064	8,064	8,064
Franco svizzero	868,320	868,320	868,320	868,320	868,320	868,320	868,400	868,320	868.320	868,320
Scellino austriaco	104,238	104,238	104,280	104,238	104,238	104,280	104,237	104,238	104,238	104.238
Corona norvegese	190,790	190,790	191 —	190,790	190,790	190.790	190,760	190,790	190,790	190.790
Corona svedese	201,920	201,920	202 —	201,920	201,920	201,920	202,300	201.920	201,920	201.920
Marco finlandese	313,180	313,180	313 —	313,180	313,180	313,180	313,080	313,180	313.180	—
Dollaro australiano	970 —	970 —	970 —	970 —	970 —	970 —	970,600	970 —	970 —	970 —

Media dei titoli del 4 luglio 1990

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,500
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1976-91	98,900
» 10% » » 1977-92	97,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	100,125
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95.625
» » » 22- 6-1987/91	94,750
» » » 18- 3-1987/94	81,225
» » » 21- 4-1987/94	81,250
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,775
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,475
» » » 11% 1- 1-1987/92	100,250
» » » 10% 18- 4-1987/92	98,200
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,775
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	93,475
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	97,250
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,350
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,175
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99.925
» » » » 16- 8-1985/90	100.075
» » » » 18- 9-1985/90	100.175
» » » » 18-10-1985/90	100,325
» » » » 1-11-1983/90	100,825
» » » » 18-11-1985/90	100,500
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	100,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,175
» » » » 17- 1-1986/91	101,150
» » » » 1- 2-1984/91	100,900
» » » » 18- 2-1986/91	100,775
» » » » 1- 3-1984/91	100,700
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,800
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101 —

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 7-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,675
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,500
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,700
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,775
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,750
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,850
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,550
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,675
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,525
»	»	»	»	20- 7-1987/92	100,025
»	»	»	»	19- 8-1987/92	101,725
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,925
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,975
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,500
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,400
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,525
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,200
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,475
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,950
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,650
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,525
»	»	»	»	1- 8-1988/93	99,825
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,875
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,650
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,350
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,875
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,575
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,100
»	»	»	»	18-11-1986/93	98,800
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,175
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,625
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,625
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,400
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,450
»	»	»	»	1- 9-1988/94	98,850
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,475
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,100
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,425
»	»	»	»	1- 4-1985/95	97,075
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,550
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,200
»	»	»	»	1- 7-1985/95	99,150
»	»	»	»	1- 8-1985/95	97,300
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,775
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,700
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,900
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	99,450
»	»	»	»	1- 2-1986/96	98,050
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,975
»	»	»	»	1- 5-1986/96	98 —
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,775
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,625
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,950
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,475
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,775
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,175
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,775
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,325
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,425
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,325
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,200
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,475
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,375
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,825
»	»	»	»	1- 8-1987/97	96,350
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,925

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 8-1990	99,800
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,900
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,875
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,800
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,950
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,825
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,550
»	»	»	11,50%	1-10-1990	100 —
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,875
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,500
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,625
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,525
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,675
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,650
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97,425
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,900
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,175
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,600
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,950
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,300
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,775
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,925
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,875
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	97,675
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,800
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,975
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,725
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,800
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,550
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,525
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,825
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,750
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,600
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,675
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,050
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,125
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,150
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,075
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,350
»	»	»	12,50%	1- 1-90/94	99,025

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,975
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,650
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,725
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,250
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	95,300
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,800
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,275
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	98,150
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,450
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	96,300
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	93,250
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	90,625
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	93,475
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	95,575
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,575
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,725
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	95,075
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	90,275
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,725
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	89,275
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	96,100
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,725
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	99 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M04070

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia vascolare.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

anatomia comparata.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL «SACRO CUORE» DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

metodologia delle scienze sociali.

Facoltà di economia e commercio:

tecnica bancaria e professionale;

matematica generale;

ragioneria generale ed applicata;

diritto industriale.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

costruzioni di macchine.

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale:

economia politica I.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica sistematica.

Facoltà di magistero:

statistica;

grammatica latina;

pedagogia speciale;

storia della lingua latina;

storia romana.

Facoltà di magistero:

storia della chiesa;

storia della critica d'arte;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

90A2996

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Istituzione in Sassari di un'Accademia di belle arti

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1989, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1990, registro n. 22 Istruzione, foglio n. 325, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, viene istituita in Sassari, a decorrere dall'anno scolastico 1989-90, un'Accademia di belle arti e ne viene approvata la tabella organica.

L'Accademia funziona con i seguenti corsi: pittura, scultura, scenografia, decorazione.

90A2997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del commissario liquidatore e relativa sostituzione della «Società cooperativa di consumo Borgo Roma a r.l.», in Verona.

Con decreto ministeriale 10 maggio 1990 è stata disposta la revoca del dott. Silverio Guidetti dall'incarico di commissario liquidatore della «Società cooperativa di consumo Borgo Roma a r.l.», con sede in Verona, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 15 settembre 1988.

La dott.ssa Laura Marinoni è stata nominata liquidatore della società cooperativa predetta, in sostituzione del dott. Silverio Guidetti, revocato.

90A2961

Revoca del decreto ministeriale 4 marzo 1989 senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Fratres a r.l.», in Orta d'Atella.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1990, il decreto ministeriale 4 marzo 1989 limitatamente al numero d'ordine 16 che prevede lo scioglimento d'autorità ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Fratres a r.l.», con sede in Orta d'Atella (Caserta), è stato revocato.

90A2973

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 la società cooperativa edilizia San Fruttuoso a r.l., con sede in Monza, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Angelo Bettinelli.

Con decreto ministeriale 5 giugno 1990 la società cooperativa «La Turbighese», con sede in Turbigo (Milano), è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Luigi Bettoni.

90A2998

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro della sanità concernente: «Modificazioni dell'allegato al decreto 2 maggio 1985, recante norme in materia di additivi per mangimi, per quanto riguarda gli oligoelementi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 133 del 9 giugno 1990).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 32 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna riportante gli additivi, in corrispondenza della voce Zinco, alla colonna 6, dove è scritto: *«55.000»*, si legga: *«125.000»*.

90A2974

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - *Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:*	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

L. 1.000